

JURA

Temi e problemi
del diritto

STUDI

discipline civilistiche
discipline penalistiche - Criminalia
discipline pubblicistiche
filosofia del diritto
storia del diritto

TESTI

CLASSICI

collana diretta da

Italo Birocchi, Marcello Clarich,
Aurelio Gentili, Fausto Giunta,
Mario Jori, Vito Velluzzi

Gianfranco Martiello

La tutela penale dell'agente pubblico
dalle aggressioni del privato:
una indagine di parte speciale

visualizza la scheda del libro sul sito www.edizioniets.com



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

*Il volume è pubblicato con il contributo
del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.*

© Copyright 2025

EDIZIONI ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884677279-4

ISSN 2283-5296

*A chi mi ha da sempre sostenuto: dall'“Alto” ed in questa
Vita terrena*

INDICE

<i>Premessa</i>	11
<i>Capitolo primo</i>	
Rilievi introduttivi	19
1. La tutela penale del pubblico ufficiale nel confronto con il cittadino: i reati di aggressione “diretta”	19
2. L’attuale collocazione sistematica dei delitti contro la Pubblica amministrazione e l’immediato precedente del codice Zanardelli	22
3. La «Pubblica amministrazione» quale bene giuridico di categoria: evoluzione storica ed approdi attuali	26
4. La classificazione interna al Titolo II e la sottoclasse dei «delitti dei privati contro la Pubblica amministrazione»: uno sguardo storico-evolutivo	32
5. Le novità introdotte dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48: tra aggravati di pena ed inedite fattispecie di “resistenza” ed “oltraggio”	40
6. Il raccordo con la «Parte generale»: alcuni esempi	42
6.1. L’esaltazione della funzione legittimante e dogmatico-applicativa del bene giuridico	43
6.2. Il rilievo delle qualifiche soggettive	48
6.3. Il ruolo del disvalore di condotta	56
<i>Capitolo secondo</i>	
L’opposizione violenta a corpi o ad agenti pubblici	61
1. Contenuto della classe	61
2. Prospettive di tutela ed elementi comuni ai delitti degli artt. 336 e 337 c.p.	62
2.1. I tratti modali della condotta: la «violenza» e la «minaccia»	64
2.2. La violenza “eccedente” e la sua qualificazione penalistica	70
2.3. L’orientamento finalistico delle condotte e la recente tendenza legislativa alla “specializzazione” del loro trattamento sanzionatorio in rapporto al pubblico ufficiale offeso	73
3. (<i>Segue</i>) La fattispecie di «Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale»	82
4. (<i>Segue</i>) Il delitto di «Resistenza a un pubblico ufficiale»	86

5. L'art. 29 del d.l. n. 48/2025 e gli interventi sui delitti di "resistenza navale"	91
6. I nuovi delitti di «rivolta» degli artt. 415- <i>bis</i> c.p. e 14, comma 7.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286	96
7. Le variazioni sul modello della violenza o resistenza nei confronti dell'agente pubblico	102
7.1. La superfetazione-ibridazione del delitto recato dall'art. 338 c.p.	103
7.2. L'arretramento della soglia di tutela attuato dall'art. 337- <i>bis</i> c.p.	108
 <i>Capitolo terzo</i>	
Il comparto dei delitti di oltraggio	113
1. Le fattispecie di oltraggio: un quadro d'insieme	113
2. L'oltraggio a pubblico ufficiale	116
2.1. Il fatto tipico	118
2.2. L'elaborata (e contraddittoria) risposta sanzionatoria predisposta dal legislatore	125
3. (<i>Segue</i>) La travagliata vicenda costituzionale della fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale	137
4. Le figure così dette «minori» di oltraggio degli artt. 342 e 343 c.p.	144
5. Il "deturpamento oltraggioso" di beni pubblici del novellato art. 639, comma 2, c.p.	156
 <i>Capitolo quarto</i>	
La disciplina sanzionatoria delle aggressioni all'agente pubblico	163
1. Uno sguardo d'insieme alle clausole sanzionatorie trasversali	163
2. La reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale	164
2.1. La fattispecie dell'art. 393- <i>bis</i> c.p.	173
2.2. Il discusso inquadramento dogmatico dell'istituto e le sue ricadute applicative	185
3. Tutela penale del pubblico ufficiale e fatto <i>ope legis</i> «non tenue»	192
4. Le circostanze aggravanti speciali degli artt. 339 e 339- <i>bis</i> c.p.	196
 <i>Rilievi conclusivi</i>	 205
 <i>Bibliografia</i>	 209

PREMESSA

1. Il tema del trattamento penale dell'agire del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si confronti in modo conflittuale con il cittadino è tornato di estrema attualità. In esso, difatti, sembra cogliersi l'essenza dei termini nei quali, al di là della retorica, il rapporto tra Autorità e Libertà effettivamente viene declinato all'interno del sistema penale, considerato nei suoi diversi formanti normativo, giurisprudenziale e dottrinale. Orbene, l'impressione è che un quadro sufficientemente accurato di tale problematica relazione sembra poterlo offrire lo studio della disciplina che definisce l'insieme dei poteri e delle guarentigie riconosciuto alla figura che in tale rapporto svolge il ruolo senz'altro più delicato, ossia quella del pubblico ufficiale, che incarna davanti al cittadino l'Autorità costituita.

In tale prospettiva, e considerata l'esperienza storica vissuta dal nostro ordinamento penale, tre risultano gli ambiti di disciplina più significativi che consentono di delineare attribuzioni e guarentigie della figura soggettiva in discorso, ovverosia:

- a) quello della tutela penale accordata al pubblico ufficiale nel confronto con il privato cittadino;
- b) quello degli eventuali poteri di reazione riconosciuti al *quisque de populo* nell'immediatezza di un atto illegittimo commesso dallo stesso pubblico ufficiale nei suoi confronti;
- c) quello, infine, della liceità – *lato sensu* intesa – di quegli atti compiuti dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, i quali possano tuttavia costituire di per sé stessi reato.

Quest'ultimo aspetto, per vero, risulta particolarmente arato in dottrina, poiché, almeno nel nostro sistema penale, esso richiama anzitutto la specifica ed originale causa di giustificazione dell'uso legittimo delle armi, ossia un istituto della «Parte generale», che di norma tende a richiamare maggiormente l'interesse speculativo degli studiosi. A dire il vero, ove si uscisse dalle ristrettezze dell'art. 53 c.p. ci si avvedrebbe di come anche quest'ultimo aspetto dello "statuto penale" del pubblico ufficiale si presti ad una rivisitazione, e ciò in virtù delle non trascurabili novità introdotte dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48¹, sul quale, per altri aspetti, si dovrà nel prosieguo più volte tornare. A

¹ Cfr. G.U., Serie generale, n. 85, dell'11 aprile 2025, p. 1 ss. Nel momento in cui il presente volume era in fase di bozze, il decreto in parola è stato convertito, senza modificazioni, dalla l. 9 giugno 2025, n. 80, che può leggersi in G.U., Serie generale, n. 135, del 9 giugno 2025, p. 1 ss.

tacere d'altro, infatti, l'art. 31 di tale decreto d'urgenza, intervenendo sulla delicata l. 3 agosto 2007, n. 124 («Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»), ritocca la «speciale causa di giustificazione» (così detta «garanzia funzionale») che l'art. 17 della stessa contempla a vantaggio dei così detti «Servizi di *intelligence*», ampliando il novero delle condotte scriminabili che gli operatori degli stessi possono in ipotesi compiere, per finalità istituzionali, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri². Ed invero, oltre a quelle già considerate dall'art. 8, comma 2, del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 in materia di «contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, [di] missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, [e di] partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione», che vengono «stabilizzate» inserendole nell'anzidetta l. n. 124/2007, ricade adesso sotto l'ombrello aperto dalla suddetta disposizione liceizzante dell'art. 17 (comma 4), una serie assai ampia di condotte che costituiscono reato, anzi «grave» reato³. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 30 del d.l. n. 48/2025 alla l. 21 luglio 2016, n. 145, recante la disciplina della «partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali», la non punibilità per i soggetti che, nel corso di tali missioni, ed in conformità alle regole di ingaggio o agli ordini legittimamente impartiti, fanno uso o ordinano di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica viene estesa anche all'impiego di «apparecchiature, dispositivi, programmi apparsi, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale», ossia quelli contro l'inviolabilità del domicilio, anche informatico, e dei segreti (artt. 614 ss. c.p.).

Un impatto, sebbene solo eventuale, sulla tematica dell'uso legittimo della violenza da parte del pubblico ufficiale potrebbe avere anche l'art. 28 del d.l. n. 48/2025, che

² Per questa e le ulteriori novità introdotte dal d.l. n. 48/2025 in materia di Servizi di sicurezza, v., già in fase di lavori parlamentari, A.F. VIGNERI, *La "speciale" causa di giustificazione per gli agenti dei Servizi di informazione. Note critiche a partire dal Ddl "Sicurezza"*, in *giustiziainsieme.it* (20 marzo 2025), *passim*, e, dopo il varo del d.l. n. 48/2025, ID., *Dal D.d.l. al D.l. "Sicurezza". Prove tecniche di autoritarismo punitivo*, *ivi* (11 aprile 2025), spec. p. 8 ss., G. AMATO, *Potenziare a tutto campo l'attività di informazione per la sicurezza*, in *Guida dir.*, 2025, n. 16, p. 98 ss., ID., *Agenti Aisi e Aise: stabili le norme per la testimonianza in giudizio*, *ivi*, p. 106 ss.

³ Il riferimento è quindi adesso, ai sensi del riformulato art. 17, comma 4, l. n. 124/2007, alle condotte di: partecipazione ad «associazioni sovversive» (art. 270, comma 2, c.p.); direzione e organizzazione di «associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico» (art. 270-*bis*, comma 1, c.p.); partecipazione ad «associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico» (art. 270-*bis*, comma 2, c.p.); «assistenza agli associati» rispetto alle associazioni indicate agli artt. 270 e 270 c.p. (art. 270-*ter* c.p.); «arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale» (art. 270-*quarter* c.p.); «organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo» (art. 270-*quater*.1 c.p.); «addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale» (art. 270-*quinquies* c.p.); «finanziamento di condotte con finalità di terrorismo» (art. 270-*quinquies*.1 c.p.); «detenzione di materiale con finalità di terrorismo» (art. 270-*quinquies*.3 c.p.); «istigazione» a commettere alcuno dei delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato» (art. 302 c.p.); partecipazione a «banda armata» (art. 306, comma 2, c.p.); «istigazione» o «apologia» rispetto ai delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità (414, comma 4, c.p.); partecipazione ad «associazioni di tipo mafioso anche straniere» (art. 416-*bis*, comma 1, c.p.); «fabbricazione o detenzione di materie esplodenti» (art. 435, commi 1 e 2, c.p.).

autorizza gli «agenti di pubblica sicurezza [...] a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza [...], quando non sono in servizio». Confrontando lo *ius novum* con la disciplina previgente⁴, risulta, in sostanza, che il legislatore abbia inteso estendere agli «agenti» quanto era già previsto per gli ufficiali di Pubblica sicurezza, permettendo quindi anche a tutti i sottoposti di acquistare e detenere, in aggiunta all'arma di ordinanza (in genere, la pistola Beretta 92 FS), tutte le altre armi comuni da sparo, che l'operatore potrà portare *senza licenza*, al pari della pistola in dotazione individuale, allorquando egli *non* è formalmente in servizio, il che dovrebbe significare che egli ne potrà fare uso soltanto in caso di legittima difesa⁵, la quale – va però ricordato – può assumere anche le forme di quella “altruistica”. La norma, per vero, ha destato una notevole apprensione in dottrina, che nella stessa ha intravisto, per lo più, il rischio di una incontrollata diffusione delle armi da fuoco, al cui incremento quantitativo nella società statistiche internazionali collegano l'aumento dei fatti di sangue⁶. A tale riguardo, non si può che esprimere l'auspicio che gli indubbi rischi che il costante possesso di un'arma da fuoco comporta siano in qualche modo rintuzzati dal patrimonio esperienziale di “buon uso” della stessa che un agente di pubblica sicurezza dovrebbe comunque possedere: ma se davvero si trattasse di un azzardo, i dati dovrebbero a breve confermarlo, consentendo così al legislatore di intervenire.

2. Ciò puntualizzato, il tema che il presente lavoro intende invece *ex professo* affrontare è quello delle guarentigie penali che il sistema riconosce al pubblico ufficiale, ovvero, in altre parole, quello della delimitazione del “potere di confronto” riconosciuto *a contrario* al privato. In uno Stato di diritto, infatti, non solo deve trovare disciplina la consistenza dei poteri di coazione che l'Autorità può esercitare nei confronti del cittadino, ma deve anche essere previsto un sistema di protezione che circondi l'operato del pubblico ufficiale, e che il cittadino, a sua volta, non dovrebbe infrangere. In tale prospettiva, il problema normativo che si pone al legislatore non è certo dei più agevoli da risolvere: si tratta, difatti, di individuare un accettabile punto di equilibrio tra l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale, sotto l'usbergo protettivo di certe norme, di svolgere le proprie funzioni, anche nel confronto con i terzi, e, dall'altro, di prendere atto che, in un ordinamento democratico, non vi sono più “sudditi” ai quali fare graziosamente concessioni, bensì “cittadini” che godono di diritti anche costituzionali, ai

⁴ Cfr. per tutti G. CALESINI, *Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi. Con il prontuario dei controlli di polizia*, 27^a ed., Roma, Laurus Robuffo, 2018, p. 206 ss.

⁵ Secondo R. CORNELLI, *Il ddl sicurezza alla prova della ricerca criminologica: prime annotazioni critiche*, in *Sist. pen.*, 2024, n. 5, p. 117, invece, il decreto «semberebbe indicare» che una tale autorizzazione a portare armi sia funzionale a fare in modo che gli agenti di pubblica sicurezza «possano proseguire fuori servizio i propri compiti di pubblica sicurezza».

⁶ Cfr., anzitutto, R. CORNELLI, *Il ddl sicurezza*, cit., p. 117 ss., ai cui dati statistici hanno fatto poi riferimento G.L. GATTA, *Il pacchetto sicurezza e gli insegnamenti dimenticati di Cesare Beccaria*, in *Sist. pen.*, 2024, n. 11, p. 64, V. MANES, *L'ossessione securitaria*, in *dirittodidifesa.eu* (14 marzo 2025), p. 3, E. DOLCINI, *Un paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, in *sistemapenale.it* (15 maggio 2025), p. 4.

quali non è certo più possibile imporre una incondizionata – appunto – “sudditanza” ai voleri del pubblico potere. Muovendo dall’assunto che il cittadino, quindi, possa contestare non solo in sede giudiziaria ma anche sul momento l’esercizio della *potestas* pubblica, o possa anche volere legittimamente condizionare quest’ultimo nel senso del rispetto di propri diritti, sorge la delicata questione di definire i limiti di un tale agire o contro-agire, che sono anzitutto – almeno per ciò che qui interessa – le norme penali ovviamente a tracciare. Ma nell’allestire siffatta tutela, i problemi non sono certo meno ardui da risolvere, e risalgono, ancora una volta, ai principi dello Stato democratico, che costringono il legislatore ad una difficoltosa quanto salutare mediazione tra interessi che possono entrare tra di loro in conflitto: da un canto, e nello specifico, quello al «buon andamento» dell’attività della Pubblica amministrazione, che richiede una tutela specifica dell’agire di quest’ultima, dall’altro quello di uguaglianza e pari dignità dei cittadini, ma anche di responsabilità diretta del pubblico ufficiale, che si oppongono, d’altro canto, alla previsione di “statuti penali del privilegio”, ossia alla predisposizione di norme che senza una base razionale e condivisa allestiscano a favore del pubblico ufficiale una salvaguardia penale così diversa e più intensa da quella alla quale ha diritto il *quisque de populo*.

3. Così definito il tema che si intende affrontare, la difficoltà che immediatamente si prospetta è quella di selezionare le disposizioni penali da prendere in considerazione. Già ad uno sguardo panoramico sulla «Parte speciale» del codice penale e su alcuni settori del cosiddetto «diritto penale complementare» emerge da subito come, anche senza troppi sforzi di fantasia mirati a cogliere più o meno remoti o sotterranei collegamenti tra le norme, le disposizioni penali che possono venire in rilievo sono numerose, ma anche tali – in virtù soprattutto delle variegatissime aree di intervento dello Stato moderno – da non consentire una “riduzione ad unità” della trattazione che permetta alla stessa di seguire un filo conduttore comprensibile senza eccessivi contorsionismi logici. D’altra parte, l’idea di inquadrare il rapporto Autorità-Libertà nell’ambito di un sempre possibile confronto conflittuale tra l’agente pubblico ed il cittadino, e cioè la volontà di cogliere il primo nel momento in cui la tensione in potenza esistente tra entità astratte assume pratica concretezza, ha spinto l’interesse anzitutto verso la classe dei «delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione» di cui al Capo II, Titolo II, Libro II del codice penale.

Tuttavia, concentrare l’attenzione soltanto sulle fattispecie delittuose *ivi* concluse e sull’intero novero delle stesse non è sembrata operazione proficua. Da un canto, infatti, un esame pedissequo delle suddette disposizioni criminose avrebbe anzitutto impresso allo svolgimento della trattazione l’incedere tipico di un “commentario”, al quale ben altre forze organizzate ed abilità esegetiche si sono in passato già molte volte dedicate. Ma, ancora di più, un tale *modus procedendi* avrebbe disperso l’idea originaria di fotografare il rapporto Autorità-Libertà nel suo principale e drammatico aspetto dinamico, ossia quello del confronto diretto e conflittuale tra cittadino e pubblico

ufficiale, considerato che non certo tutte le fattispecie di reato comprese tra l'art. 336 e l'art. 356 c.p. lo presuppongono. D'altro canto, limitare le figure criminose da includere nell'orizzonte dell'indagine al dato rigidamente formale della loro appartenenza topografica al già menzionato Capo II, Titolo II non è sembrato appagante. E ciò – si badi – anzitutto perché, come si ricorderà anche in seguito, ormai da lungo tempo la dottrina ha dimostrato come reati realizzabili dal *quisque de populo* e lesivi di interessi sia della Pubblica amministrazione che della persona del pubblico ufficiale siano in verità presenti anche al di fuori del suddetto Capo II o dello stesso Titolo II. Il che non deve sorprendere, considerato, anzitutto, il soggettivo “giudizio di prevalenza” nella considerazione dei vari beni giuridici che possono essere attinti dal fatto criminoso, e che è sotteso ad ogni classificazione normativa, ma anche l'incedere dello *ius superveniens*.

Ancora una volta, infatti, è stato il già richiamato d.l. n. 48/2025 a sparigliare le carte ed infrangere ogni velleità di geometria sistematica. Già durante i lavori preparatori di quello che avrebbe dovuto essere l'ennesimo «pacchetto sicurezza», e che poi si è proditoriamente trasformato in «decreto sicurezza», erano emerse con chiarezza le linee politico-criminali che il legislatore si accingeva a percorrere, tra le quali in dottrina era stata evidenziata anche quella della esasperata «difesa dei tutori dell'ordine e della sicurezza» e della «repr[essione di] forme di dissenso manifestato pubblicamente, in modo violento o non violento»⁷. Ed in effetti, nel decreto in questione sono presenti svariate disposizioni che non solo hanno modificato – segnatamente nell'unico senso del loro inasprimento sanzionatorio – alcune delle fattispecie presenti nel citato Capo II, Titolo II già ritenute rilevanti per la presente ricerca, ma che pure hanno introdotto figure criminose che, a ben guardare, hanno mutato non solo l'intensità ma anche l'estensione della tutela penale accordata al pubblico ufficiale che si confronti con il cittadino, suscitando l'impressione che il legislatore abbia inteso ridisegnare, almeno in parte, proprio quel rapporto Autorità-Libertà del quale si diceva: e di esse, naturalmente, non si poteva qui non tenere conto, al di là della loro collocazione topografica.

3. Ne è disceso, in conclusione, un quadro normativo da esaminare non certo omogeneo e sistematico, ma che, proprio per la sua trasversalità, parrebbe fotografare in modo tendenzialmente più completo e veritiero gli effettivi rapporti di forza (normativi) che, nel loro possibile confrontarsi, si instaurano tra il pubblico agente ed il privato cittadino.

In particolare, nel primo capitolo si darà anzitutto conto di quali siano le fattispecie criminose che verranno in sintesi ripercorse. Tra di esse, ed in virtù dell'argomento che si intende esplorare, un posto di eminente rilievo sarà riconosciuto ad alcune di quelle figure di reato che il codice ricomprende nella classe sistematica dei «delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione», che verrà brevemente esaminata sia nella sua attuale e storica consistenza, sia in rapporto al bene giuridico «Pubblica amministrazione», che

⁷ In questo senso, nella identificazione delle politiche criminali perseguite dal legislatore, v. anzitutto G.L. GATTA, *Il pacchetto sicurezza*, cit., p. 64 e, dopo il varo del d.l. n. 48/2025, E. DOLCINI, *Un paese*, cit., p. 2 ss.

intuitivamente si erge sul loro sfondo, la cui consistenza sarà chiamata a dare ragione tanto del *surplus* di salvaguardia penale che l'ordinamento comunque accorda al pubblico ufficiale allorquando risulti offeso un interesse che risale al suo essere persona, quanto della tutela in sé allorquando non risultino lesi valori individuali del pubblico ufficiale-persona. Completato, con una rapida panoramica, il novero delitti ritenuti rilevanti per la ricerca ma non ricompresi nel Capo II, Titolo II, Libro II del codice penale, sarà proprio il rapporto tra l'offesa "pubblicistica" (l'offesa, cioè, al pubblico ufficiale-funzione) e quella "individuale" (quella, cioè, al pubblico ufficiale-persona), che spesso si agita sullo sfondo della più parte di tali fattispecie, a costituire – in ragione delle implicazioni teoriche e pratico-applicative che da esso derivano – il primo tassello di un più ampio esame teso a fare emergere le implicazioni più evidenti con la «Parte generale» che i delitti presi in considerazione parrebbero mostrare.

Il capitolo secondo sarà dedicato alla disamina di quelle fattispecie criminose che più direttamente implicano l'esercizio, da parte del cittadino, della «violenza» ovvero della «minaccia» nei riguardi o direttamente della persona del pubblico ufficiale o della funzione da questi esercitata, poiché, come si dirà, le due prospettive non sempre coincidono. Proprio la ricorrenza di tali modalità di condotta in tutti i reati che risulteranno esaminati nel capitolo suggerisce la necessità non solo di definire le stesse, e quindi i concetti di «violenza» e di «minaccia», ma anche di mettere a fuoco gli eventuali ed ulteriori elementi comuni a tali fattispecie di reato, che quindi verranno analizzate singolarmente più nel dettaglio.

Nel capitolo terzo, invece, sarà esplorato un gruppo assai più compatto di fattispecie criminose, ossia quello dei «delitti di oltraggio». Pur non dando vita ad un raggruppamento normativamente autonomo, e quindi ad una "classe" sistematica in senso proprio, essi presentano un contenuto offensivo sostanzialmente omogeneo, sebbene in parte scompaginato dalla fattispecie dell'art. 341-*bis* c.p., che, per vero, risulta quella maggiormente ricorrente nei repertori di giurisprudenza. Conferendo ad essa una nuova sagoma rispetto a quella dell'originario art. 341 c.p., infatti, il legislatore del duemila nove ha inteso risolvere una volta per tutte un problema di "legittimazione ad esistere" che le figure criminose dell'oltraggio hanno cominciato ad avvertire proprio in seguito al mutato rapporto tra Autorità e Libertà che la Costituzione contempla. Ed invero, fattispecie di reato fondate sulla mera offesa di valori spiritualizzati come quelli dell'«onore» e del «prestigio» del pubblico ufficiale, e per traslato della Pubblica amministrazione, fanno intuitivamente fatica ad accreditarsi quali ipotesi di reato distinte e più gravemente punite rispetto a quelle che tutelano analoghe attribuzioni del privato cittadino (l'«onore» ed il «decoro»), rischiando infatti esse, più di altre, di riproporre quella "aura sacrale" dell'Autorità e quella visione rigidamente verticale dei suoi rapporti con il cittadino che, tipica di uno Stato autoritario, non trova più riscontro nella Carta costituzionale. Da qui la necessità di dare conto, anche a più estesi e futuri fini categoriali, la tortuosa vicenda dell'oltraggio a pubblico ufficiale, ripercorsa la quale verranno considerate le così dette «figure minori» di oltraggio ed una inedita

quanto curiosa sua ultima declinazione, quale pare essere divenuta, dopo le recentissime modifiche normative subite, quella di «Deturpamento e imbrattamento di cose altrui» contemplata dall'art. 639, comma 2, c.p.

Il quarto ed ultimo capitolo sarà infine dedicato ad alcune clausole normative ad «applicazione trasversale», poiché non comuni a tutte le fattispecie esaminate nel corso della trattazione, ma attinenti a loro specifici sottogruppi, peraltro tra loro non coincidenti. Nell'ambito di siffatte disposizioni, quella senz'altro più rilevante, quantomeno dal punto di vista sistematico ed applicativo, è senz'altro quella dell'art. 393-*bis* c.p., recante il risalente istituto della così detta «Reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale». Già tale denominazione, che pur non essendo riprodotta nella rubrica della disposizione codicistica ne coglie l'essenza del contenuto normativo, fa comprendere la centralità di tale istituto nell'economia del discorso qui intrapreso, poiché essa segna i «limiti di libertà» entro i quali il cittadino può esprimere, anche con il vigore di atti costituenti reato, il proprio dissenso avverso l'operato (illegittimo) del pubblico ufficiale. Tale autorizzazione, pur circondata, come si dirà, da stringenti limiti, offre la riprova di come il sistema, da un canto, non consideri più i destinatari degli atti dell'Autorità come passivi sudditi della stessa, e, dall'altro, come il valore della legalità almeno estrinseca dell'operato dei pubblici poteri sia ritenuto valore così intensamente avvertito da legittimare anche un controllo diffuso da parte del cittadino.

Un più circoscritto spazio verrà quindi riservato all'art. 131-*bis*, comma 3, n. 2, c.p., che sottrae *ope legis* alla clausola non punibilità per «tenuità del fatto» prevista dal comma 1 una serie di fatti di reato commessi nei riguardi di talune categorie di pubblici ufficiali, nonché alle circostanze aggravanti degli artt. 339 e 339-*bis* c.p., che sembrano volere chiudere quell'ideale recinzione di «tutela rafforzata» che il legislatore ha voluto nel tempo posare attorno alle attività istituzionali svolte dai pubblici ufficiali. Chiuderanno quindi il lavoro alcune considerazioni finali suggerite dal percorso intrapreso.

4. Un'ultima notazione si impone in quanto tesa ad esplicitare una sorta di «sottinteso» latente all'intera trattazione, che, del resto, a breve sarebbe comunque apparso chiaro al lettore. Tutte le fattispecie incriminatrici che si sono prese in considerazione contemplano letteralmente come soggetto passivo (della condotta e/o del reato) il «pubblico ufficiale» e, qualche volta, anche l'«incaricato di un pubblico servizio», con i quali, in effetti, ben può statisticamente instaurarsi quel confronto diretto con il cittadino del quale si è detto, tanto più ove si consideri la ben nota tendenza della stratificata giurisprudenza a riconoscere siffatte qualifiche in capo ad una serie assai ampia ed eterogenea di soggetti, che vanno dagli addetti alla viabilità, agli impiegati degli uffici provinciali del lavoro preposti a redigere le graduatorie di collocamento, ai controllori dei biglietti di Trenitalia, ai titolari di delegazioni ACI, ai cuochi di RSA comunali, ai dipendenti ENEL incaricati della verifica dei contatori, ai critici cinematografici che lavorino per fondazioni dedite alla promozione filmografica e finanziate da enti pubblici, e via discorrendo. Tuttavia, altrettanto evidente è che il suddetto

confronto tende ad assumere toni a volte anche drammatici allorquando il soggetto coinvolto dal versante pubblico risulti essere un appartenente alle così dette «Forze dell'Ordine», ossia un agente od un ufficiale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, che, soprattutto in ragione dei propri compiti istituzionali, forse più di altri soggetti a rilevanza pubblicistica incarna, almeno nell'immaginario comune, quella *potestas* statale alla quale, per reazione quasi riflessa, viene anzitutto di ricondurre l'idea stessa di «Autorità». Non è un caso, del resto, che molte delle esemplificazioni che verranno proposte riguarderanno tali soggetti, così come non è viepiù un caso che, come si constaterà, lo stesso legislatore abbia nel tempo ritagliato per essi una sorta di “mini statuto penale”, composto, tra le altre, dalle previsioni degli attuali artt. 131-*bis*, comma 3, n. 2, 576, comma 1, n. 5-*bis* e 583-*quater* c.p., che, difatti, non si potranno trascurare. Ed è forse solo a tali soggetti – lo si anticipa – che andrebbe limitata quella maggiore tutela penale rispetto al *quivis de populo* oggi invece indiscriminatamente accordata ad ogni pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Jura

L'elenco completo delle pubblicazioni
è consultabile sul sito

www.edizioniets.com

alla pagina

<http://www.edizioniets.com/view-Collana.asp?Col=Jura>. Temi e problemi del diritto



Pubblicazioni recenti

STUDI

discipline penalistiche

- Gianfranco Martiello, *La tutela penale dell'agente pubblico dalle aggressioni del privato: una indagine di parte speciale*, 2025
- Gherardo Minicucci, *La plurisoggettività nell'agire colposo. Una rilettura in chiave normativa*, 2025
- Caterina Paonessa, *Giudizi prognostici e diritto penale. Luoghi, funzioni, garanzie*, 2024
- Rosa Palavera, *Sul dolo. Promuovere, discernere, recuperare volizioni nel sistema penale*, 2020
- Caterina Iagnemma, *Error in deliberando. Scelte e gestioni fallaci della condotta nell'illecito colposo*, 2020
- Gianfranco Martiello, *I limiti penali dell'uso della forza pubblica: una indagine di parte generale*, 2019
- Rosa Palavera, *Scienza e senso comune nel diritto penale. Il ricorso problematico a massime di esperienza circa la ricostruzione della fattispecie tipica*, 2017
- Guido Casaroli, Fausto Giunta, Roberto Guerrini, Alessandro Melchionda (a cura di), *La tutela penale della sicurezza del lavoro. Luci ed ombre del diritto vivente*, 2015
- Kolis Summerer, *Causalità ed evitabilità. Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale*, 2013
- Giulio De Simone, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, 2012
- Giulio Paoli, *Fare l'avvocato (con l'arringa nel processo Majorana e scritti vari)*, a cura di Mario Pisani, 2011
- Cristina de Maglie, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, 2010
- Gabrio Forti, Maurizio Catino, Francesco D'Alessandro, Claudia Mazzucato, Gianluca Varraso (a cura di), *Il problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell'ambito dell'attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico*, 2010
- Caterina Paonessa, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, 2009
- Stefano Canestrari, Fausto Giunta, Roberto Guerrini, Tullio Padovani (a cura di), *Medicina e diritto penale*, 2009
- Costanza Bernasconi, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiridicità, colpevolezza*, 2008

Edizioni ETS

Palazzo Rucconj - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com

Finito di stampare nel mese di giugno 2025